



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 72 del 11-04-2022

Registro generale n. 285

Oggetto: *Valutazione Ambientale Strategica alla Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021. Non assoggettabilità a V.A.S.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il vigente P.R.G. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.1990;
- che, a seguito del tempo trascorso dalla suddetta approvazione, l'Amministrazione in carica ha ritenuto opportuno avviare un nuovo processo di valorizzazione e programmazione del territorio, coerentemente con la legislazione di settore e con le linee programmatiche elencate nel "Programma Amministrativo" allegato alla deliberazione di C.C. n. 32 del 09.07.2016;
- che, a seguito quanto sopra, in data 28.11.2017, con deliberazione n. 314, la Giunta Comunale ha disposto di procedere alla redazione di una variante generale al P.R.G., prevedendo espressamente la possibilità di procedere a varianti parziali e/o tematiche nelle more del procedimento per la redazione e l'approvazione della predetta variante generale in argomento, eventualmente da attivare in modo coerente con la medesima;
- che, con successiva deliberazione n. 174 del 17.05.2019, la Giunta Comunale ha approvato apposito atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di P.R.G. a vincolo decaduto e per la redazione di una variante parziale al P.R.G. finalizzata alla salvaguardia del territorio e degli standard urbanistici;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del Settore I n. 123 del 25.11.2019, avente per oggetto: *"Affidamento incarico per la redazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Roseto. Aggiudicazione servizio e approvazione schema di contratto. (CIG: 7346305AA8)"*, a seguito di gara pubblica espletata dalla SUATe della provincia di Teramo, è stato affidato l'incarico per la redazione della variante generale al P.R.G. al R.T.P. costituito da "MATE soc. coop. (mandatario) – D.R.E.Am Italia (mandante) – Studio Silva s.r.l. (mandante) – Ing. Giovanni Crocioni (mandante)" e sottoscritta la relativa convenzione disciplinante le modalità di svolgimento;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 122 del 11.06.2020, avente per oggetto: *"Atto di indirizzo per la redazione di una variante parziale al P.R.G. vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio"*, ha disposto di procedere alla redazione di una variante parziale al vigente P.R.G., finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio, ed in particolare a:

- ✓ *ricepire il comma 1, lett. b-bis, dell'art. 5 del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni con L. n. 55/2019, in merito alle distanze minime tra fabbricati;*
- ✓ *consentire le tamponature dei portici già regolarmente realizzati e assentiti senza che ciò costituisca nuova distanza o veduta;*
- ✓ *favorire cambi di destinazione d'uso a residenziale nelle zone omogenee D1 – commercio e infrastrutture direzionali – laddove la nuova destinazione si inserisce in omogeneità con il contesto del tessuto edilizio ed urbano esistente, con particolare riferimento, in modo non esaustivo, alle sottozone D1 evidenziate negli allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14.06.2017 – Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso (cfr.: Atto di indirizzo per la redazione di una variante parziale al P.R.G. vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio);*

PRESO ATTO altresì, che con la suddetta deliberazione n. 122 del 11.06.2020, la G.C. ha disposto di procedere alla redazione della variante parziale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- ✓ *le modifiche apportate dovranno essere coerenti con la redigenda variante generale al P.R.G., il cui incarico è stato affidato con determinazione dirigenziale del I Settore n. 123 del 25.11.2019;*
- ✓ *la variante parziale in oggetto può seguire un procedimento separato da quello connesso alla redazione e approvazione della variante generale di cui al precedente punto;*
- ✓ *il procedimento in argomento può essere ritenuto nell'ambito di procedimenti già avviati con precedenti atti di indirizzo ed ancora in corso, qualora motivi di opportunità e di economicità lo rendano conveniente per l'Amministrazione;*
- ✓ *il Settore competente potrà avvalersi, qualora ritenuto necessario, di professionisti esterni per la redazione della variante in argomento;*
- ✓ *qualora la redazione della variante in argomento segua un procedimento separato da quello connesso alla redazione e approvazione della variante generale al P.R.G. e la progettazione non rientri nell'ambito dell'incarico già affidato con la determinazione dirigenziale del I Settore n. 123/2019, si procederà a finanziare la spesa necessaria con fondi propri dell'Amministrazione derivanti da proventi degli oneri di costruzione di alla L. n. 10/1977, con imputazione al cap. 2909/1 del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 16 del 07.05.2020;*

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 15.06.2021 è stato affidato l'incarico integrativo alla Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021;

VISTA la nota prot. n. 22068 del 15.06.2021, con la quale la Soc. Mate, come sopra incaricata, ha trasmesso gli elaborati della Variante parziale al P.R.G. di cui sopra, comprensivi del Rapporto Preliminare Ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 152/2006, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

- 1) R1 Variante Rigenerazione urbana - Relazione Illustrativa;
- 2) R2 Variante Rigenerazione urbana - Norme tecniche di attuazione PRG;
- 3) T1 Zone oggetto di modifiche alla destinazione d'uso (Individuazione su PRG vigente);
- 4) R3 Variante Rigenerazione urbana - Rapporto Preliminare Ambientale;
- 5) R4 Variante Rigenerazione urbana - Relazione geologica;
- 6) Pr - T2 Variante Rigenerazione urbana - Carta della idoneità territoriale;
- 7) VA_QC_T1 Variante Rigenerazione urbana - Carta geologica;
- 8) VA_QC_T2 Variante Rigenerazione urbana - Carta geomorfologica;
- 9) VA_QC_T3 Variante Rigenerazione urbana - Carta idrogeologica;
- 10) VA_QC_T4 Variante Rigenerazione urbana - Carta litotecnica e dei dati geologici;
- 11) VA_QC_T5 Variante Rigenerazione urbana - Carta delle acclività;
- 12) VA_QC_T6 Variante Rigenerazione urbana - Carta di pericolosità geomorfologica;
- 13) VA_QC_T7 Variante Rigenerazione urbana - Carta di pericolosità idraulica (PSDA);
- 14) VA_QC_T8 Variante Rigenerazione urbana - Carta di pericolosità sismica;

CONSIDERATO che la proposta di variante di che trattasi prevede di attuare gli indirizzi contenuti nella deliberazione del C.C. n. 40 del 14.06.2017 e della deliberazione della G.C. n. 122 del 11 giugno 2020 "Atto di indirizzo per la redazione di una variante parziale al PRG vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio" e, nello specifico, favorire cambi di destinazioni d'uso a

residenziale nelle zone omogenee D1 “commercio e infrastrutture direzionali” laddove la nuova destinazione si inserisca in omogeneità con il contesto del tessuto edilizio e urbano esistente, con particolare riferimento alle sottozone D1 di cui alla predetta deliberazione di consiglio comunale e nella modifica dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. vigente “Zone C – Espansione residenziale”, relativamente al mix funzionale della sottozona C1 “Espansione residenziale di iniziativa privata”, la cui attuazione si è pressoché esaurita, stralciando l’obbligo di una riserva di almeno il 15% della superficie utile da destinare ad impianti e servizi relativi alla residenza quali negozi, uffici, etc.;

DATO ATTO:

- che in data 18.06.2021, prot. n. 22686, è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., con la consultazione delle A.C.A. (autorità competenti in materia ambientale) interessate, giusta nota del 20.07.2021, prot. n. 27508;
- che le A.C.A. consultate con la suddetta nota sono state le seguenti:
 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Valutazione Ambientale;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Demanio Marittimo;
 - PROVINCIA DI TERAMO – Sezione Ambientale Strategica;
 - ASL TERAMO – Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica;
 - ARTA ABRUZZO – Area Tecnica;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Genio Civile di Teramo;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Gestione Rifiuti;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;
 - REGIONE ABRUZZO – Ufficio Parchi e Riserve;
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est;
 - REGIONE ABRUZZO – Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio;
 - REGIONE ABRUZZO – Ufficio Pianificazione Strategica, Valutazione d’Impatto Occupazionale delle Politiche;
 - AUTORITA’ DI BACINO;
- che in relazione alla consultazione di cui sopra, dalle A.C.A. consultate, sono pervenuti i seguenti pareri:
 - REGIONE ABRUZZO – Servizio Genio Civile di Teramo, prot. n. 22282 del 26.07.2021, parere di non assoggettabilità a V.A.S.;
 - ASL TERAMO – Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, prot. n. 31350 del 17.08.2021, parere di non assoggettabilità;
 - ARTA ABRUZZO – Responsabile Gruppo di Lavoro V.A.S.;
 - ARTA ABRUZZO – Area Tecnica, prot. n. 33894 del 07.09.2021, parere di non assoggettabilità a V.A.S. alle seguenti condizioni: *“...si ritiene che gli effetti ambientali derivanti da tali interventi possono valutarsi, trovandosi all’interno del tessuto urbano, prevalentemente ascrivibili a quelli di cantiere e non significativi. Tuttavia, al momento della valutazione dei progetti di valorizzazione sui singoli immobili, si dovrà tenere in considerazione non solo di quanto consentito dalle norme tecniche ma anche del contesto edificato più prossimo, adeguando l’altezza massima per gli immobili oggetto di intervento a quella degli edifici circostanti.”*;

RICHIAMATA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.);

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell’art. 4 della direttiva sopra richiamata, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurare una valutazione ambientale efficace;
- che a livello nazionale la citata direttiva è stata recepita dalla parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, modificata dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo in vigore, in base al quale è di competenza dell’Autorità Competente:

- verificare sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle A.C.A., se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla V.A.S.;
- pubblicare il risultato di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni;

CONSIDERATO:

- che la richiesta di che trattasi è relativa alla variante urbanistica di alcune piccole parti del territorio comunale, già quasi completamente edificate, e che riguarda solo il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati senza alcun incremento volumetrico rispetto alle previsioni originarie;
- che la variante in oggetto, per quanto sopra riportato, non comporta alcun effetto significativo sull'ambiente;
- i pareri di non assoggettabilità a V.A.S. pervenuti da parte delle A.C.A. interessate;
- la condizione di cui al parere dell'ARTA ABRUZZO – Area Tecnica, prot. n. 33894 del 07.09.2021, che rimanda al momento della valutazione dei progetti sui singoli immobili le considerazioni relative al contesto ambientale;

RITENUTO, pertanto, di non assoggettare a V.A.S. la variante urbanistica in oggetto, così come indicato e documentato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Roseto degli Abruzzi alle A.C.A. interessate, e per le considerazioni di cui sopra;

VISTI:

- la proposta di variante urbanistica di che trattasi, acquisita in data 15.06.2021, prot. n. 22068, ed in particolare l'elaborato tecnico di cui alla predetta proposta denominato "R3 Variante Rigenerazione urbana - Rapporto Preliminare Ambientale", dal quale si evince chiaramente la non assoggettabilità a V.A.S., così come confermato dai pareri delle A.C.A. pervenuti;
- il Piano Regolatore Generale vigente e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- la Direttiva 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2022;
- la determinazione dirigenziale del Settore I n. 28 del 14.03.2022, avente per oggetto: *"Valutazione Ambientale Strategica alla Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021: modifica Autorità Competente ed Autorità Procedente"*, con la quale, per la procedura di che trattasi, sono stati individuati, quale Autorità Procedente il Settore I, nella persona del Dirigente, Arch. Fabio Ciarallo, nonché quale Autorità Competente il Settore II, nella persona del Dirigente Ing. Claudio Di Ventura;

DETERMINA

- 1) **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- 2) **DI PRENDERE ATTO** del procedimento di consultazione delle A.C.A. per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto, così come riportato nella parte espositiva del presente provvedimento;
- 3) **DI CONCLUDERE** il procedimento di che trattasi con la NON assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della proposta di *“Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021”*, acquisita al prot. n. 22068 del 15.06.2021 da parte del progettista incaricato;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sull’Albo Pretorio online del Comune di Roseto degli Abruzzi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente e sottosezione Pianificazione e governo del territorio dello stesso sito;
- 5) **DI RENDERE** noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dott. Arch. Fabio Ciarallo in qualità di Dirigente del Settore I;
- 6) **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, la presente al Responsabile di segreteria per l’inserimento nel fascicolo degli atti originali.

Il Dirigente del Settore II
Autorità competente
Ing. Claudio Di Ventura